



**COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA**

Regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate IMU e TARI e al trattamento accessorio del personale dipendente addetto.

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. ____ del _____**

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto [dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2 (Attività di controllo dell'ufficio tributi)

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.

2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 3 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui [all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018](#). Tale fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 4 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi [dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.](#)

4. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

5. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, **nella misura massima del 5%.**

6. Ai fini della quantificazione del fondo di cui al precedente comma 5 sono considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie¹, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune e quindi solo le riscossioni a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, ivi comprese le entrate da sanzioni ed interessi rimosse con il pagamento degli importi intimati con gli atti di recupero.

¹ Sono pertanto escluse le riscossioni a seguito di autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'IMU e quelle a seguito di richiesta comunale, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari.

Art. 4 (Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. In sede di adozione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio Tributi, presenta alla Giunta Comunale, ai fini della relativa approvazione uno o più progetti di recupero evasione costituendo un gruppo di lavoro.
2. Ogni progetto specifica i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e le relative attività –anche attingendo a personale di altri servizi sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati - e gli indicatori di risultato.
3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio Ragioneria che a tal fine provvede di sua iniziativa evidenziandone le motivazioni.

Art. 5 (Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile di Servizio effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 3. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Ragioneria, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti **percentuali massime**:
 - Responsabile di Servizio in qualità di responsabile e coordinatore del Progetto **5%**
 - Dipendenti appartenenti al Servizio Tributi **85%**
 - Dipendenti appartenenti ad altri Servizi **10%**
3. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo

caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6 (Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal [D.lgs. 267/2000](#), è acquisita la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente ed in mancanza all'organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, esprimendo il proprio parere.
2. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario Comunale procede alla liquidazione dell'incentivo.
3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal [D.lgs. 267/2000](#), salvo quanto precisato all'art. 10, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salvo l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 ultimo periodo.

Art.7 (Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi [dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), non tredici mensilità possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Tributi. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui [all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) solo se i citati documenti contabili siano stati approvati nei termini.
4. In caso di applicazione dell'art. 3 comma 4 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto [dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017](#).
5. Per disposizione di legge–“l'impiego delle risorse è consentito limitatamente all'anno di riferimento”, le eccedenze vanno quindi in economia.

Art.8 (Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Una quota pari al 5% del fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, così come quantificato ai sensi del precedente art. 3, è destinata al fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, con particolare riferimento all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora i documenti contabili previsti [dall'art. 1, comma 1091 della L. n. 145/2018](#) non siano stati approvati entro i termini stabiliti dal [D.lgs. 267/2000](#).

2.Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3.L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente.

4.Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9 (Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi e i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, così come accertato a seguito di idoneo procedimento disciplinare, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In base alla deliberazione della Sezione Autonomia della Corte dei conti N. 19/SEZAUT/2021/QMIG «La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al [d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)" contenuta [nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018](#), si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi [dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL](#)) e, per il rendiconto, con legge».

2. Il regolamento entra in vigore al termine di pubblicazione ex artt. [124-134](#) TUOEL d.lgs. n. 267/2000 all'albo pretorio on line della deliberazione che l'approva e che sarà pubblicato in apposita sezione del sito on line comunale e dell'Amministrazione Trasparente di questo Ente dedicata ai regolamenti comunali.